

L'ISTITUTO DELLE FERIE IN BREVE

Le fonti

Art. 36 comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinziararvi".

Art. 2109 cc "Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118."

In sostanza

- **le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dall'imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro;**
- **la durata delle ferie è stabilita dai contratti collettivi;**
- **l'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie;**
- **il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie.**

Il minimo legale di ferie, quello irrinunciabile, **è stabilito in quattro settimane per ogni anno** di lavoro e non può essere monetizzato, fatto salvo nel caso di interruzione del rapporto. Delle quattro settimane, almeno due devono essere godute nell'anno di maturazione. **Le rimanenti due settimane possono essere godute entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione.**

Ferie maturate anno 2023, alcune soluzioni possibili

- quattro settimane godute tutte nel 2023;
- tre settimane godute nel 2023 e la rimanente da godersi entro il mese di giugno 2025;
- almeno due settimane godute nel 2023 e le rimanenti altre due da godersi entro il mese di giugno del 2025.

Entro il mese di giugno 2025 dovranno quindi essere godute le eventuali ferie residue relative all'anno 2023. Sempre nel 2025 avremo poi le ferie maturate nell'anno di competenza 2025, delle quali almeno due settimane da godersi nel 2025.

Obbligo di pagamento della contribuzione INPS (circolare INPS 21 dicembre 2007 n136)

Con le retribuzioni relative al mese di luglio 2025, dovranno essere assoggettate a contribuzione le ore di ferie maturate nel corso del 2023 e non godute entro il 30 giugno 2025

(18 mesi successivi all'anno di maturazione). La ditta dovrà quindi anticipare il pagamento dei contributi che poi andrà a conguagliare nel momento in cui le ferie saranno godute.

Con circolare n. 106 del 9 novembre 2019 l'INPS ha chiarito che la variabile "FERIE", con decorrenza dalle denunce relative al periodo di paga gennaio 2019, sarà utilizzabile entro 12 mesi dal periodo cui i relativi eventi o elementi si riferiscono. Oltre detto termine, il datore di lavoro, per recuperare gli importi riferiti alle indennità di ferie non godute dovrà avvalersi della procedura di regolarizzazione.

Quali le sanzioni in caso di mancato rispetto della norma. Art.18 bis comma 3 del D.Lgs. 66/2003.

- **da 120,00 a 720,00 euro per la generalità dei casi;**
- **da 480,00 a 1.800,00 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni;**
- **da 960,00 a 5.400,00 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni.**

ATTENZIONE!

Oltre ad una eventuale sanzione amministrativa, il mancato godimento delle ferie potrebbe comportare conseguenze di altra natura, anche più gravi. Si pensi ad esempio ad infortuni o ad altri eventi che potrebbero essere riconducibili o accentuati dal mancato godimento delle ferie. In questo caso la responsabilità aziendale potrebbe essere aggravata ed il lavoratore intentare una causa civile.
